



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



Assessorato Agricoltura



## PREINFORMAZIONE DI BANDO

**Misura 03:** *Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) del Reg. (UE) n. 1305/2013*

**Sottomisura 3.1:** *Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità*

**Tipologia 3.1.1:** *Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità*

### INDICE

1.	OBIETTIVI E FINALITÀ .....	2
2.	AMBITO TERRITORIALE .....	2
3.	DOTAZIONE FINANZIARIA .....	2
4.	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI .....	2
5.	BENEFICIARI .....	4
6.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .....	6
7.	SPESE AMMISSIBILI .....	7
8.	IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO .....	8
9.	PRECISAZIONI TECNICHE/ALTRE INDICAZIONI SPECIFICHE .....	9
10.	CRITERI DI SELEZIONE .....	9
11.	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO .....	10
12.	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE .....	11

## 1. OBIETTIVI E FINALITÀ

Con il presente bando la Regione Campania intende dare attuazione alla Misura 3 Sottomisura 3.1– Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari - inserita nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

L'obiettivo della sottomisura è quello di incoraggiare e promuovere gli agricoltori singoli e associati a qualificare i propri prodotti / processi aderendo a regimi di qualità certificata, in conformità alle norme dell'Unione Europea e nazionale vigenti, in modo da superare vincoli ed oneri aggiuntivi per l'agricoltore che spesso non sono riconosciuti dal mercato per migliorare la competitività dell'azienda.

Tale sostegno, direttamente connesso alla priorità 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, fa leva sull'elemento qualità dell'offerta per migliorare il potere contrattuale dei produttori primari sul mercato interno ed estero, favorire opportunità di lavoro e migliorare l'economia delle zone rurali rafforzando la competitività del settore agricolo, nonché azioni di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio.

L'operazione sostiene gli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta, dopo la presentazione della domanda di sostegno, ai regimi di qualità ammissibili specificati al paragrafo 5, attraverso la concessione di contributi per la copertura di costi di certificazioni e di analisi eseguite al fine della prima partecipazione ai suddetti regimi.

## 2. AMBITO TERRITORIALE

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Le imprese agricole con sede legale al di fuori del territorio della Regione Campania possono presentare domanda di sostegno sulla sottomisura 3.1. per produzioni ottenute su terreni o siti di preparazione/trasformazione ubicati nel territorio della Regione Campania a condizione che siano titolari di un fascicolo aziendale debitamente validato.

## 3. DOTAZIONE FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria complessiva per il tipo di operazione 3.1.1 è definita dalla tabella finanziaria del P.S.R. 2014-2020 ed ammonta a complessivi € 3.000.000,00.

La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d'incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, nazionali e/o regionali che si dovessero rendere disponibili.

## 4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La tipologia di intervento 3.1.1 riguarda la nuova adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e prevede un sostegno, per un massimo di 5 anni, per la copertura dei costi sostenuti dagli agricoltori o dalle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità, con riferimento ai costi derivanti da un procedimento di certificazione delle produzioni, all'iscrizione e al mantenimento, a controlli di un Ente Terzo o un sistema di autocontrollo, alle analisi eseguite ai fini della certificazione.

Di seguito sono indicati i regimi di qualità ai quali si può partecipare:

### A) REGIMI DI QUALITÀ AMMISSIBILI AI SENSI DELL'ART. 16 PARAGR. 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO (UE) 1305/2013

- a) Regimi di qualità a norma del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (consultare al riguardo il sito <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>);
- b) Prodotti biologici ottenuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio metodi di produzione biologica di prodotti agricoli e indicazione di tale metodo prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
- c) Indicazioni geografiche delle bevande spiritose registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio; (le indicazioni geografiche sono consultabili al link <http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>);



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



Assessorato Agricoltura



- d) Protezione dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli conformi al Reg. (UE) n. 251/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014;
- e) denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo iscritte nel registro creato e aggiornato ai sensi dell'articolo 104 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; (consultare al riguardo il sito <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm>).

I controlli sulle produzioni di cui alle lettere da a) ad e) sono effettuati da organismi di certificazione indipendenti accreditati secondo le specifiche norme comunitarie.

Di seguito si riporta la tabella con i prodotti a DOP, IGP ed STG della Regione Campania.

**Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP E STG ( al 31 Dicembre 2013)**

SETTORI PRODOTTI	Tipo di riconosci- mento
Carni fresche	
Vitellone bianco dell'Appennino Centrale	IGP
Formaggi	
Caciocavallo Silano	DOP
Mozzarella	STG
Mozzarella di Bufala Campana	DOP
Provolone del Monaco	DOP
Altri prodotti di origine animale	
Ricotta di Bufala campana	DOP
Ortofrutticoli e cereali	
Carciofo di Paestum	IGP
Castagna di Montella	IGP
Cipollotto Nocerino	DOP
Fico bianco del Cilento	DOP
Limone Costa d'Amalfi	IGP
Limone di Sorrento	IGP

SETTORI PRODOTTI	Tipo di riconosci- mento
Marrone di Rocca d'Aspide	IGP
Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	DOP
Pomodorino del Piennolo del Vesuvio	DOP
Melannurca Campana	IGP
Nocciola di Giffoni	IGP
Oli extravergine di oliva	
Cilento	DOP
Colline Salernitane	DOP
Irpinia - Colline dell'Ufita	DOP
Penisola Sorrentina	DOP
Terre Aurunche	DOP
Prodotti di panetteria	
Pizza Napoletana	STG
Paste alimentari	
Pasta di Gragnano	IGP

(Fonte ISTAT)

**VINI DO - IG - 2015**

Denominazione	
Aglianico del Taburno	DO
Aversa Asprinio	DO
Campi Flegrei	DO
Capri	DO
Casavecchia di Pontelatone	DO
Castel San Lorenzo	DO
Cilento	DO
Costa D'Amalfi	DO
Falaghina del Sannio	DO
Falerno del Massico	DO

Denominazione	
Beneventano	IGT
Campania	IGT
Catalanesca del Monte Somma	IGT
Colli Di Salerno	IGT
Epomeo	IGT
Paestum	IGT
Pompeiano	IGT
Roccamonfina	IGT
Terre del Volturno	IGT

Fiano di Avellino	DO
Galluccio	DO
Greco di Tufo	DO
Irpinia	DO
Ischia	DO
Penisola Sorrentina	DO
Sannio	DO

**B) REGIMI DI QUALITA' AMMISSIBILI, COMPRESI I REGIMI DI CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE, DEI PRODOTTI AGRICOLI, DEL COTONE O DEI PRODOTTI ALIMENTARI riconosciuti a livello nazionale**

- Prodotti ottenuti secondo i requisiti previsti dal Sistema Qualità Nazionale Zootecnia: Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011;
- Prodotti ottenuti secondo i requisiti previsti dal Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata: Legge 3 febbraio 2011 n. 4, art. 2 comma 3.

Tutte le filiere vegetali che rispettano i requisiti previsti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale.

## **5. BENEFICIARI**

### **Agricoltori singoli**

Il presente bando è riservato agli agricoltori attivi così come definiti dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali prot. 6513 del 18 novembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, che aderiscono per la prima volta ad almeno un regime di qualità tra quelli specificati al paragrafo 5.

Sono ammessi a fruire del sostegno anche le associazioni di agricoltori, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 6.2 che comprendono, anche se in forma non esclusiva, imprenditori agricoli in attività che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità per i prodotti agricoli o i prodotti alimentari elencati al paragrafo 5.

Per associazione di agricoltori, in particolare, si intende un organismo che riunisce operatori attivi, ancorché non in forma esclusiva, in uno o più dei regimi di qualità previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.1305/2013, costituitasi in forma giuridica tipo:

- a) le organizzazioni di produttori agricoli e le loro associazioni, riconosciute ai sensi della normativa unionale, nazionale e regionale;
- b) i gruppi definiti all'art. 3, comma 2, del Reg. UE 1151/2012, compresi i consorzi di tutela delle Dop, Igp e Stg riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 53 della legge 128/1998 come sostituito dall'art. 14 della legge 526/1999;
- c) i gruppi di produttori agricoli indicati all'art. 95 del Reg. UE n. 1308/2013, compresi i consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 17 del D.Lvo n. 61/2010;
- d) le associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
- e) le cooperative agricole e loro consorzi;
- f) le aggregazioni di produttori agricoli costituite in reti di impresa, o ATI/ATS costituite con atto a evidenza pubblica.

Per ricevere il contributo i richiedenti devono, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, aderire per la prima volta, almeno ad un regime di qualità.

Pertanto, con riferimento ai diversi regimi, devono essere successive alla presentazione della prima domanda di sostegno:



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



- a) per l'iscrizione al sistema di controllo dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la richiesta di adesione del produttore agricolo al sistema dei controlli (Ente di certificazione) deve essere posteriore alla domanda di sostegno; (possono presentare domanda anche soggetti già presenti nel medesimo regime di qualità purché la certificazione riguardi DOP, IGP o STG diverse);
- b) per il regime di qualità delle DOP-IGP nel settore vitivinicolo: la data della prima dichiarazione di vendemmia, della rivendicazione delle produzioni delle uve e della produzione vinicola presentata dal produttore agricolo o dall'organismo associativo deve essere posteriore alla domanda di sostegno; (non sono ammissibili le domande presentate da soggetti già presenti nel medesimo regime di qualità anche se la certificazione riguarda DOP o IGP di vino diverse);
- c) per il regime di qualità della produzione biologica ottenuti ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007, la data della prima notifica di attività con metodo biologico presentata dal produttore agricolo così come rilevata dal SIAN deve essere posteriore alla domanda di sostegno.

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno alla sottomisura 3.1 devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA) o altro soggetto autorizzato, essere iscritti all'anagrafe agricola della Campania e aver validato i dati alla data di presentazione della domanda. I beneficiari di cui sopra hanno l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche.

#### **Approccio collettivo (associazioni di agricoltori)**

Il richiedente può presentare domanda di sostegno, oltre che individualmente, anche attraverso una associazione di agricoltori.

Le associazioni di agricoltori possono richiedere il sostegno per gli imprenditori agricoli in attività che partecipano per la prima volta ad uno dei regimi di qualità indicati al paragrafo 5 "Regimi di qualità ammissibili al sostegno e ammissibilità degli interventi".

Per aderire al presente bando, le associazioni devono:

- prevedere nel proprio statuto la condivisione delle finalità oggetto della sottomisura 3.1;
- assumere l'onere di presentazione e gestione delle domande di sostegno e pagamento per i soci o gli associati e di corresponsione dei costi di certificazione agli Organismi di controllo, nonché ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale;

#### **oppure**

- devono assumere una decisione specifica all'interno del proprio organo di gestione con la quale condividono le finalità oggetto della sottomisura 3.1 e si impegnano a presentare e gestire le domande di sostegno e pagamento per i soci o gli associati, a corrispondere i costi di certificazione agli Organismi di controllo nonché ad assumere ogni responsabilità conseguente rispetto all'Amministrazione regionale.

L'imprenditore agricolo associato che possiede individualmente i requisiti per l'accesso al presente bando (v. paragrafo 6 "Beneficiari") deve conferire all'associazione apposito mandato a presentare la domanda di sostegno per il tipo di operazione 3.1.1 con specifici obblighi reciproci, redatto in conformità ai contenuti minimi dello schema di cui all'allegato 5 alle presenti disposizioni.

Il mandato deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa agricola e dal rappresentante legale dell'associazione in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

Nel caso in cui la domanda di sostegno sia presentata da uno dei soggetti individuati dalla lettera f) del paragrafo 6 “Beneficiari”, costituiti ai fini del presente bando, i contenuti del mandato possono essere inclusi nell’atto costitutivo, purché redatto nella forma del mandato collettivo con rappresentanza.

I soggetti indicati del paragrafo 6 “Beneficiari” che non sono destinatari di provvedimenti di riconoscimento da parte della Regione, o del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali devono inoltre allegare alla domanda, pena la non ammissibilità, l’atto costitutivo.

Le associazioni di agricoltori indicano nella domanda di sostegno l’elenco dei soci, agricoltori attivi, che partecipano per la prima volta al regime di qualità specificando per ognuno il CUUA e la relativa spesa. I preventivi, i documenti contabili emessi dagli Organismi di certificazione e le relative quietanze devono essere intestati all’associazione che presenta la domanda di sostegno.

## 6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Gli agricoltori richiedenti, sia singoli che in forma associata, devono aderire per la prima volta (nuova adesione) al regime di qualità tra quelli indicati al paragrafo 5.

Le condizioni per partecipare alla sottomisura sono:

caratteristiche del richiedente:

- Essere agricoltore attivo sulla base dei criteri definiti a livello nazionale dal Decreto Ministeriale del 18 novembre 2014 in applicazione dell’art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.
- Partecipare per la prima volta ai regimi di qualità delle produzioni certificate o ai sistemi di qualità.
- In caso di associazioni di agricoltori le stesse devono avere tra i propri soci agricoltori attivi così come definiti dall’art. 9 del Reg. UE 1307/2013 che partecipano per la prima volta al regime di qualità di che trattasi.

Il sostegno è eleggibile dalla presentazione della domanda per un massimo di cinque anni. In ogni caso, la data di prima partecipazione al sistema di qualità (iscrizione al sistema di controllo) deve essere successiva alla data di presentazione della domanda per il primo anno di sostegno.

Per essere ammessi occorre non essere mai stati iscritti al sistema di controllo del regime di qualità, per il prodotto o per la categoria di prodotti indicati nella domanda. Pertanto, con riferimento ai diversi regimi di qualità ammissibili, l’azienda risulta essere partecipante per la prima volta:

- a) per il regime di agricoltura biologica: a decorrere dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’organismo di controllo;
- b) per il regime di qualità vini **DOCG, DOC e IGT**: a decorrere dalla data di presentazione (attestata dal protocollo in entrata del Servizio Territoriale Provinciale) indicata nella richiesta di idoneità alla produzione di uve a D.O e/o I.G. presentata dalle aziende ai sensi dell’art. 16 del DM 16 dicembre 2010 e/o di produzione di vino presentata dal produttore entro il 15 dicembre dello stesso anno al SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale);
- c) per il regime di qualità dei prodotti **DOP/IGP**, a decorrere dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’organismo di controllo;
- d) per il regime di qualità “**SQN Zootecnica**”: a decorrere dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’organismo di controllo;
- e) per il regime di qualità “**SQNPI**”: a decorrere dalla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’organismo di controllo.

Il sostegno può essere richiesto per l’adesione contemporaneamente, per la prima volta, a due regimi di qualità.

Per quanto riguarda l'approccio collettivo, le associazioni individuate al paragrafo 6.2 devono essere in possesso del fascicolo aziendale (anche solo anagrafico), nel quale è inserito l'elenco dei soci, agricoltori in attività, per i quali viene chiesto il sostegno, ognuno dei quali deve essere in possesso del proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Durante il periodo di impegno, è possibile l'adesione ad un ulteriore regime di qualità, fra quelli indicati al punto 7.2, presentando un'ulteriore domanda di sostegno per il nuovo regime a cui si intende partecipare per la prima volta.

Durante il periodo di impegno, le associazioni individuate al paragrafo 6.2 possono presentare un'ulteriore domanda di sostegno solo per nuovi soci, in possesso dei requisiti, che non hanno partecipato in precedenza per lo stesso sistema di qualità.

Per **“prima partecipazione”** ai regimi di qualità sovvenzionati, si intende che la prima iscrizione dell'agricoltore al sistema dei controlli è avvenuta dopo la presentazione della prima domanda di sostegno.

#### **Altre condizioni preclusive all'accesso**

Secondo quanto previsto dal par. 12.1 delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si specifica che, in sede di istruttoria della domanda di sostegno, devono essere verificate ulteriori condizioni preclusive alla concessione dell'aiuto. In particolare, il richiedente non deve:

1. aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2. (in caso di società e associazioni, anche prive di personalità giuridica) aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) D. Lgs. 231/01;
3. essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della L.283/1962;
5. aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti.

Ulteriore condizione di affidabilità è quella di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca di benefici precedentemente concessi nell'ambito della stessa Tipologia d'intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013, non determinati da espressa volontà di rinuncia, e ad eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un contenzioso. Inoltre, è considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto che abbia subito una revoca del contributo concesso nell'ambito del PSR 2014-2020 ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto.

#### **7. SPESE AMMISSIBILI**

Le spese ammissibili sono quelle sostenute per l'accesso e la partecipazione al regime di qualità al quale intende aderire il beneficiario.

Il sostegno, a copertura dei costi, è corrisposto come contributo annuale sulle spese pagate all'Organismo di certificazione per la conformità delle produzioni ai rispettivi disciplinari o al metodo biologico o di produzione integrata.

I costi sono:

- Costi di prima iscrizione, sostenuto una sola volta, per l'ammissione al sistema di controllo;
- Costo per la quota annuale fissa per l'attività di certificazione;
- Costo per la quota annuale variabile per l'attività di certificazione inteso come costo sostenuto in misura proporzionale al quantitativo di prodotto certificato;
- Costo per le analisi previste dal disciplinare di produzione, o che risultano dal piano di controllo dell'Organismo di certificazione o di autocontrollo dell'associazione di agricoltori che è iscritta al sistema dei controlli;
- Costo per le verifiche ispettive aggiuntive (escluse quelle per l'accertamento di irregolarità) da parte dell'Organismo di controllo.

Sono ammissibili le spese relative ai controlli derivanti dalla partecipazione contemporanea a più sistemi di qualità previsti dalla sottomisura, nel limite massimo di € 3.000,00 per anno e per azienda e per un massimo di 5 anni.

Per le domande presentate da associazioni di agricoltori il massimale è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata ai fini dell'approccio collettivo di cui al paragrafo 6.2.

Sono ammissibili i costi che decorrono dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino alla data di presentazione della domanda di pagamento che deve essere presentata, in ogni caso, entro 12 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- l'Iva per la quale si rimanda a quanto stabilito nelle disposizioni generali di attuazione salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma delle leggi nazionali che regolano la materia;
- le spese di ispezioni e/o analisi effettuate a seguito di accertamento di irregolarità da parte dell'Organismo di controllo;
- le spese derivanti dalle attività attribuite dalle normative nazionali ai Consorzi di tutela e che sono posti a carico di tutti i soggetti della filiera, anche non aderenti al Consorzio medesimo;
- le spese associative dovute al Consorzio di tutela;
- le spese relative ai controlli sostenuti durante la fase di Protezione Transitoria;
- le spese relative a controlli dell'Organismo di Controllo, antecedenti alla data di presentazione della prima domanda di sostegno;
- Le spese bancarie tranne i costi dovuti all'apertura del conto dedicato.

Non è ammissibile il sostegno relativo ad imprese per le quali il rilascio del documento giustificativo che attesta che l'impresa soddisfa i requisiti previsti dal regolamento comunitario sia avvenuta in data antecedente alla presentazione della prima domanda di sostegno.

## **8. IMPORTI ED ALIQUOTE DI SOSTEGNO**

Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% dei costi ammissibili derivanti dalla prima partecipazione ai sistemi di qualità.

L'importo massimo concedibile è di € 3.000,00 per beneficiario e per anno solare, per un periodo massimo di cinque anni.

Per le domande presentate da associazioni di agricoltori, il massimale indicato di € 3000,00 è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola individuata nell'approccio collettivo.



## 9. PRECISAZIONI TECNICHE/ALTRE INDICAZIONI SPECIFICHE

Per la salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN. Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno tali spese restano completamente a carico degli stessi potenziali beneficiari e pertanto non potranno in alcun modo essere computate sul PSR;
- b) nel caso di domande di sostegno "reiterate" per la correzione di errori palesi l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della prima domanda di sostegno.

## 10. CRITERI DI SELEZIONE

Secondo le modalità previste dal capitolo 13 delle disposizioni attuative generali per le misure non connesse alla superficie e/o agli animali relative al PSR Campania 2014/2020, il trattamento delle domande di sostegno prevede le seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità;
- Istruttoria tecnica amministrativa (verifica di ammissibilità);
- valutazione (Attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di selezione).

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in appositi verbali.

La selezione delle domande con l'attribuzione dei punteggi viene fatta nel rispetto dei criteri di selezione previsti nella scheda di Misura 3 del PSR Campania 2014/2020 che vengono di seguito riassunti:

### Principio di selezione n. 1: Tipologia di beneficiario

Descrizione		Modalità di attribuzione	Punti
1)	Giovane agricoltore così come definito dal Reg. UE 1305/2013 e precedenti normative aventi lo stesso oggetto	Il punteggio è attribuito in base all'età del richiedente:	
		< = 40 anni	10
		>di 40 anni e < o = a 65 anni	5
		>di 65 anni	0
2)	Agricoltori associati	Il punteggio è attribuito in base alla percentuale di giovani agricoltori richiedenti e presenti nell'associazione che aderisce, per conto dei singoli, alla certificazione di qualità	
		>del 30%	10
		dal 10,01% al 30%	5
		da 0 al 10 % di giovani agricoltori	0
3)	Richiesta di adesione ai regimi di qualità in forma associata	Il punteggio è attribuito in base al numero di agricoltori associati che richiedono l'adesione al regime di qualità:	
		Più di 20 associati	40
		da 10 a 20 associati	20

		da 2 a 9 associati	10
		Operatori singoli	0

### Principio di selezione n. 2: Regime di qualità eleggibile

1)	Domande che si riferiscono a nuovi regimi di qualità rispetto a quelli già esistenti alla data del 1 gennaio 2014	Regime nuovi di qualità	30
		Regimi di qualità esistenti	0

### Principio di selezione n. 3: Adesione contemporanea alla sottomisura 3.2

1)	Domande presentate contemporaneamente alla misura 3.2 anche per altri prodotti di qualità certificata	Sottomisura 3.1 associata a sottomisura 3.2	10
----	---	---	----

### Principio di selezione n. 4: Regimi di qualità per prodotti realizzati su terreni confiscati alle mafie

1)	Valorizzare i prodotti di qualità ottenuti sui beni confiscati alle mafie	Prodotti di qualità provenienti da terreni confiscati alle mafie	10
----	---	--	----

I requisiti ed i presupposti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza. A parità di punteggio sarà data precedenza alle donne e, in caso di ulteriore parità, all'ordine cronologico di presentazione dell'istanza. Il punteggio minimo da raggiungere per l'ammissibilità della domanda è di punti 10

## 11. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Per l'accesso alla sottomisura dovrà essere presentata una domanda di sostegno secondo quanto stabilito dalle "Disposizioni Attuative Generali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" relative al PSR Campania 2014/2020 che prevedono, tra l'altro, il rilascio della domanda attraverso il sistema SIAN di AgEA.

Il beneficiario deve presentare domanda di sostegno informatica, ricorrendo ad una delle seguenti modalità:

- per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- per il tramite di un di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della Domanda appositamente conferita dal Beneficiario, accreditato dalla Regione, attraverso il "responsabile regionale delle utenze" presso la UOD 52 06 09, alla fruizione dei servizi.

La stampa definitiva di ciascuna domanda di sostegno è contrassegnata con un numero univoco (barcode) e deve essere sottoscritta da parte del richiedente.

La data di presentazione della Domanda è attestata dal portale SIAN nel momento in cui il CAA rilascia la domanda sul portale SIAN attraverso una ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata al beneficiario.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda di sostegno che può comprendere la richiesta di sostegno relativa ad un solo regime di qualità.

Lo stesso richiedente può presentare più di una domanda di sostegno (max 2 per anno) in relazione a diversi regimi di qualità cui intende aderire, nel limite del massimale annuo di Euro 3.000,00.

Lo stesso richiedente può essere compreso tra i soggetti elencati in una domanda di sostegno presentata da un'associazione secondo le indicazioni del paragrafo "Approccio collettivo", anche quando presenti una propria domanda di sostegno relativa ad altri regimi, fermo restando l'importo massimo concedibile previsto al paragrafo "Criteri di Selezione".

Non possono essere presentate dallo stesso richiedente, né singolarmente né tramite l'associazione, più domande di sostegno per lo stesso regime.

La prima domanda di sostegno deve essere precedente, a seconda dei casi, all'iscrizione al sistema di controllo o alla notifica nel SIB biologico o alla richiesta di idoneità di uve a D.O. e/o I.G.e/o di produzione di vino presentata dal produttore al SIAN. La verifica sul requisito della prima partecipazione a un regime di qualità verrà effettuata in relazione al CUA di ciascuna impresa

## 12. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE

La documentazione a corredo della domanda di sostegno è la seguente:

- documento di identità in corso di validità per la valutazione del giovane agricoltore di cui al Reg. UE 1305/2013 con età non superiore ai 40 anni;
- (per i singoli) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di carattere generale e quelli relativi all'attribuzione del punteggio (allegato 1a del presente bando) rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- (per le associazioni) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di carattere generale e quelli relativi all'attribuzione del punteggio (allegato 1b del presente bando) rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione del numero degli associati e la percentuale dei giovani agricoltori presenti;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'affidabilità del richiedente rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 2 del presente bando);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al cumulo di contributi rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 3 del presente bando);
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla tracciabilità dei flussi finanziari - Legge 136/2010 rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 4 del presente bando);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 riguardante l'elenco della documentazione allegata (allegato 6 del presente bando);
- Elenco nuovi aderenti per cui si presenta la domanda collettiva con indicazione per ciascuno di essi del CUA, nonché della quantificazione della spesa preventivata per ciascuno;
- Contratto di affidamento valido ai sensi di legge o atto analogo nel quali si riporta che il terreno confiscato alle mafie è stato affidato dal comune al richiedente beneficiario ai sensi della legge 109/96 e s.m.i. con una validità di almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda;
- n. 1 preventivo, se l'organismo di certificazione è univocamente individuato, per il regime di qualità, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

- n. 3 preventivi in assenza di tale vincolo. Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità;
- (L'importo del preventivo con riferimento a ciascuna annualità sarà considerato come spesa massima ammissibile a contributo per l'annualità considerata, indipendentemente dalla ripartizione delle singole voci di spesa, fermo restando l'importo massimo concedibile. Eventuali importi superiori saranno ricondotti a tale limite);
- mandato all'associazione di ogni agricoltore a presentare la domanda di sostegno per il tipo di operazione 3.1.1 con specifici obblighi reciproci, redatto in conformità ai contenuti minimi dello schema di cui all'allegato 5 del presente bando.

(Il mandato deve essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'impresa agricola e dal rappresentante legale dell'associazione in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno);

- Copia dell'atto costitutivo (ove previsto);
- Check list compilata dal CAA obbligatoria ai sensi del paragrafo 9.1 delle Disposizioni attuative generali relative alle misure non connesse alla superficie e/o agli animali.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla Competente autorità Giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero della somma eventualmente liquidata maggiorata degli interessi di legge;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Campania 2014/2020.

**Per gli allegati si rimanda alla pubblicazione dei bandi.**